



o due mensilità di retribuzione e precisa inoltre che la disposizione "è applicabile dal 1° gennaio 1947"

Sull'applicazione della disposizione - che, per quanto riguarda l'Istituto, trova riscontro nell'art. 18 dell'accordo economico del 16 giugno 1946 (x) - ha discusso ampiamente la Commissione per il personale, la quale non ha riconosciuto che, in linea di diritto, la norma potesse avere la stessa estensione data al citato accordo 16 giugno 1946.

Senonché la stessa Commissione ha ritenuto che, anziché in via interpretativa, la questione potesse essere sottoposta al Consiglio di Amministrazione per le sue determinazioni di carattere deliberativo.

Il Direttore generale, riferendo in argomento, mette in evidenza la illogicità di una applicazione limitata al solo personale che dopo il 1° gennaio 1947 compirà un venticinquennio di servizio, escludendo dalla concessione il personale più anziano che lo ha già compiuto, trattandosi in sostanza di un premio di fedeltà a compenso di lunghi servizi resi all'Amministrazione.

Propone pertanto al Consiglio di Amministrazione di voler autorizzare la concessione di una mensilità di retribuzione a tutti coloro che, alle dipendenze dell'Istituto, abbiano già compiuto 25 anni di